

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1877

cinque magistrati, oh! signori, questa è una disposizione assolutamente derisoria: dappoichè chi volete che si vada a presentare ad un collegio elettorale per dire: io sarò uno dei cinque? Sarebbe lo stesso come andare innanzi ad un'assemblea di elettori e dire loro: io vi prometto di pigliare un terno al giuoco del lotto.

Dunque, o signori, questa è una disposizione la quale, lo ripeto, crea l'eccezione nell'eccezione: questa è una disposizione che non fa ugual trattamento per le diverse categorie d'impiegati: questa è una disposizione assolutamente effimera, ed assolutamente derisoria.

E mentre noi, o signori, abbiamo questo spettacolo che i membri del Consiglio di Stato, i quali non sono che 36, possono venire alla Camera nel numero di 20 o di 25, coloro i quali si dedicano al pubblico insegnamento, o che si dedicano all'amministrazione della giustizia, che sono naturalmente parecchie centinaia, non potranno mandare dei loro membri se non che cinque e cinque.

Io ho visto una recente legge sopra le incompatibilità parlamentari, la legge dell'Ungheria del 5 ottobre 1875, se non erro, la quale non faceva alcuna eccezione di categoria fra i membri del corpo insegnante superiore, ed ammetteva indistintamente i professori dell'istituto politecnico e dell'Università di Buda-Pest.

Io non vi dirò di fare un'eccezione per i professori dell'Università di Roma, non ve lo dirò quantunque la si potrebbe ammettere, giacchè essi che fanno tutto al più un'ora di lezione al giorno, possono bene dopo la lezione venire alla Camera, meglio che non facciano i deputati che stanno nelle provincie.

Signori, io non vi dirò tutto questo, perchè mi potreste replicare: *Cicero pro domo sua*; ma mi permetterete che io vi dica che accetto quel sistema il quale dice: fuori i magistrati, fuori i professori; non posso però ammettere un sistema il quale dice: ammetto e professori e magistrati, ma sieno solo 5 e 5. Abbiamo il merito della sincerità e non facciamo delle disposizioni assolutamente effimere!

Io credo che quella Camera la quale ieri ha aperto le porte a tutti quegli individui i quali erano contemplati nell'articolo terzo, e che in questa Camera vennero chiamati *affaristi*, non vorrà ora chiudere la porta in faccia a coloro i quali rappresentano la scienza e la giustizia! (Bravo! *al centro*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

LUGLI. Dopo le formali e rigide dichiarazioni fatte dall'onorevole Commissione, io credo che tutti quelli che hanno parlato fin qui, o che volessero

parlare ancora in un senso opposto all'articolo proposto dalla Commissione, non farebbero che sprecare il fiato. Perciò io non intendo di estendermi in considerazioni per dimostrare l'incongruenza delle disposizioni portate da questo articolo, le quali tenderebbero a fare un trattamento diverso ai singoli funzionari che possono essere chiamati a far parte della Camera.

Mi limito solo a dichiarare che io voterò contro quest'articolo e voterò precisamente contro quella parte del medesimo che tende a fare una distinzione fra i magistrati, i professori e gli altri pubblici funzionari. Io credo che limitare al numero di 5 i magistrati e i professori, sia, mi si permetta la frase, una vera derisione.

Se non si volevano nella Camera nè magistrati nè professori, si dovevano escludere tutti; ma dal momento che si sono ammesse queste categorie, il numero di 5, lo ripeto ancora, è una solenne derisione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti, per primo, l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CANCELLIERI. Vista la tenacità del Ministero e della Commissione a non modificare il testo, della cui inesatta redazione lascio ad essi la responsabilità, abbandono i primi due paragrafi del mio articolo e mi limito a proporre il terzo con lievi varianti, come emendamento all'ultimo alinea dell'articolo della Commissione.

Il mio emendamento sarebbe quindi così modificato:

« Dei funzionari appartenenti alle categorie *B, C, D, E, F* non saranno ammessi più di otto per ciascuna categoria; e quando sia completato o superato cotal numero rispettivamente, saranno applicate le regole dei paragrafi precedenti. »

PRESIDENTE. In tal caso porremo a partito i cinque primi commi dell'articolo 6, poscia l'emendamento dell'onorevole Cancellieri all'ultimo comma del medesimo.

MAURIGI. (*Della Commissione*) Scusi, signor presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare.

MAURIGI. (*Della Commissione*) Ho chiesto la parola perchè occorrono nell'articolo due variazioni di forma, in conseguenza della maniera colla quale la Camera ha creduto di approvare l'articolo 1.

All'alinea secondo, dove dice: « Non si potrà ammettere alla Camera un numero di funzionari o impiegati regi stipendiati maggiore di 40, » vanno